



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore VII "Ecologia"

n. 3940 del 29 NOV. 2022

Oggetto: Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27.marzo.2020, n. 2/Rif del 25.09.2020, n° 1/Rif del 21.03.2021 e n° 2/Rif del 24 settembre 2021 - Misure e disposizioni raccolta rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19" -Servizio di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A) presso l'impianto di T.M.B. di C.da Cava dei Modicani – Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" - Impegno spesa periodo gennaio – marzo anno 2022 e relativo accertamento – "CIG: 948773027B" – "CUP:J89I220021600002"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 fu dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale connesso al rischio sanitario per l'insorgenza di patologie derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con diversi decreti e ordinanze ministeriali furono adottate le misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- per il carattere diffusivo dell'epidemia, visto il notevole incremento dei casi e dei decessi, lo stato di emergenza sanitaria dichiarato fino al 31.12.2021 fu prorogato al 31.03.2022 e, in tale contesto epidemiologico, al fine di garantire e preservare la salute pubblica, fu imposto l'adozione di misure di contenimento e di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'epidemia;
- tale situazione di emergenza ha comportato delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui è stato necessario garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto;
- l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) e con il Rapporto n° 3/2020 dal titolo "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS – COV – 2" (aggiornato al 14.03.2020) dispose per tutto il periodo della dichiarata emergenza una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti:
- in particolare l'ISS:
 - ✓ individuò due tipologie di rifiuti e precisamente:
 1. rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
 2. rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
 - ✓ raccomandò che:

- nelle abitazioni ove erano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, fosse interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti erano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, dovevano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;
- per la raccolta dovevano essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
- di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore sul territorio;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19" valida per mesi sei (6), con la quale furono individuate le seguenti tipologie di rifiuto:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornavano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO A);
2. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornavano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di TIPO A1);
3. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornavano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO B);

Considerato che con detta Ordinanza n° 1/Rif./2020 fu ordinato, in deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata in essere:

- di sospendere, per le utenze di tipo A e A1, la raccolta differenziata dei rifiuti e di raccogliere e conferire insieme tutti i rifiuti domestici indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, considerandoli rifiuti indifferenziati;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente, di curare, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti di tipo A mediante azienda specializzata;
- ai Comuni di curare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1, tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale appositamente addestrato;

Visto l'art. 4 della citata Ordinanza n° 1/Rif./2020 che, in particolare, prescriveva che:

- i rifiuti raccolti presso le utenze di tipo A dovevano mantenere la classificazione di rifiuti urbani, individuandoli con il codice specifico di rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01 (comma 1);
- in via precauzionale, data l'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A e di tipo A1 dovevano essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla popolazione generale (di tipo B) raccolti dal gestore del servizio pubblico e doveva essere attuata apposita contabilizzazione distinta per gli oneri occorrenti per la loro raccolta e trattamento (comma 2);
- i rifiuti di tipo A dovevano essere avviati, in via privilegiata alla termodistruzione – TD senza alcun trattamento preliminare (comma 3) mantenendo il codice CER 20 03 01;
- laddove tale modalità di gestione non poteva essere attuata, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A e A1 doveva essere effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso (art. 4 commi 4 e 5);

Viste le Ordinanze n.2/Rif del 25 settembre 2020, n° 1/Rif del 21.03.2021 e n. 2 del 25.09.2021 del Presidente della Regione Siciliana *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19"*, con le quali furono reiterate per il periodo di emergenza cessato in data 31.03.2022 in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti le disposizioni già impartite con precedente ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020 e veniva disposto all'art. 2:

- *al comma 2) che l'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente curava, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvedeva alla fornitura degli imballaggi a perdere per la raccolta;*
- *al comma 3) che l'Azienda Sanitaria Provinciale, nei casi di motivata e dimostrata impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio di che trattasi, ne dava tempestiva comunicazione ai Comuni e, in tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento era disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e veniva svolto secondo le modalità di cui al comma 4.;*
- *al comma 4) che in deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, come previste negli affidamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, e dell'art. 15 della L.R. 9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A erano svolte secondo le seguenti procedure: a) era sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere; b) tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, erano considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; c) tali rifiuti dovevano essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica), possibilmente utilizzando un contenitore a pedale; d) i sacchi dovevano essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso; dovevano essere mantenuti integri e pertanto non dovevano essere schiacciati o compressi: si doveva evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove erano presenti i sacchetti di rifiuti; e) il rifiuto di tipo A era gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun Comune aveva adottato in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione. 5. I rifiuti simili (ex assimilati) prodotti dalle utenze non domestiche (uffici pubblici, scuole et cetera) rientranti nella casistica dei rifiuti prodotti in ambito di presenza di soggetti risultati positivi al tampone dovevano essere trattati nei modi e con le procedure previste per le utenze di tipo A.*

Dato atto che l'ASP 7 di Ragusa con pec del 18.11.2020:

- aveva comunicato l'impossibilità sopravvenuta di gestire direttamente in tutti i dodici Comuni della Provincia Regionale di Ragusa il servizio in oggetto, ritenendo applicabili le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della detta Ordinanza Regionale n° 2/Rif/2020, atteso che la ditta "Mediéco Servizi srl" incaricata del servizio per conto dell'ASP, con nota del 12.11.2020 aveva dichiarato, in ragione dell'improvvisa impennata dei contagi, di non essere più in grado di svolgere tutti i ritiri richiesti;
- aveva chiesto ai Comuni di:
 - ✓ verificare la disponibilità del proprio gestore ad estendere la propria attività prevedendo anche il ritiro a domicilio, con cadenza bisettimanale, dei rifiuti classificati di tipo A e prodotti presso le abitazioni di soggetti positivi compreso successivo trasporto e conferimento in cassoni scarrabili a tenuta collocati presso l'impianto di Cava dei Modicani come concordato nella riunione tenutasi on - line in data 18.11.2020 tra i Sindaci dei Comuni della Provincia Regionale di Ragusa, la Direzione dell'ASP di Ragusa e la SRR ATO 7 Ragusa;
 - ✓ acquisire dagli stessi gestori comunali con cortese urgenza preventivo onnicomprensivo dei possibili costi per l'effettuazione del servizio di che trattasi da trasmettere alla stessa ASP;

Considerato che, pertanto, con nota pec del 19.11.2020, era stata avanzata richiesta di preventivo offerta e di disponibilità per l'attivazione del servizio in argomento alla ditta "Igm Rifiuti Industriali srl", gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Modica;

Visto il preventivo offerta del 20.11.2020, con il quale la ditta "IGM srl" aveva articolato l'offerta e i relativi costi per il servizio richiesto di raccolta e trasporto/conferimento presso il TMB di Cava dei Modicani su fasce di utenze come di seguito:

- da 01 a 25 utenze - € 1.100,00 oltre IVA
- da 26 a 50 utenze - € 1.300,00 oltre IVA
- da 51 a 75 utenze - € 1.700,00 oltre IVA
- da 76 a 100 utenze - € 2.000,00 oltre IVA
- da 101 a 150 utenze - € 2.350,00 oltre IVA
- da 151 a 200 utenze - € 2.900,00 oltre IVA
- da 201 a 300 utenze - € 3.300,00 oltre IVA

per singolo giro di raccolta, inclusi la fornitura di n° 2 sacchi per ogni ritiro, i dispositivi di Protezione Individuale, la sanificazione dei mezzi utilizzati, la disponibilità della cassa a scarrabile a tenuta stagna nonché il personale e il costo di gestione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio richiesto;

Vista la nota prot. 5018/U/22.11.2020, rif. IMP. ATO 754 con la quale la SRR ATO 7 Ragusa:

- comunicava ufficialmente all'ASP e ai Comuni di concedere la disponibilità dell'impianto di TMB di Cava dei Modicani per conferire e stoccare, in cassoni scarrabili, a tenuta ed a ciclo chiuso, messi a disposizione dall'impresa affidataria del servizio di conduzione del predetto TMB, i rifiuti di TIPO A come classificati dalla predetta Ordinanza della Regione Siciliana;
- precisava che i successivi servizi di trasporto e smaltimento finale erano a cura direttamente dall'ASP tramite propria azienda specializzata nel rispetto dell'art. 3 comma 4 dell'ordinanza, che, secondo i quantitativi di accumulo, doveva garantire anche ritiri settimanali multipli dei cassoni soprattutto all'avvio del servizio;
- comunicava all'ASP i costi da sostenere per la gestione delle attività effettuate dall'impresa affidataria del servizio di conduzione tecnica-operativa dell'impianto di TMB di c.da Cava dei Modicani in Ragusa pari a :
 - € 56,13 oltre IVA (prezzo unitario giornaliero) per il "Servizio di accettazione ed assistenza al conferimento giornaliero";
 - € 111,08 oltre IVA (prezzo unitario giornaliero) per il "Servizio noleggio giornaliero casse scarrabili (n. 4)";

Dato atto che, a seguito della nota prot. n° 5019/U del 22.11.2020 RIF. IMP. ATO 755, con la quale la SRR ATO 7 Ragusa:

- dava le opportune disposizioni alla ditta affidataria del servizio di conduzione tecnica-operativa del TMB di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, in merito al conferimento in impianto dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornavano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO A) per mezzo dei gestori affidatari del servizio di raccolta dei Comuni;
- comunicava che i Comuni d'Ambito potevano conferire i suddetti rifiuti di TIPO A, riportanti codice C.E.R. 20.03.01, separatamente dai rifiuti di TIPO A1 e/o B di cui all'Ordinanza, con apposito formulario di trasporto riportante in annotazione la dicitura "rifiuti indifferenziati di TIPO A di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25-09-2020 provenienti dal Comune di _____", negli appositi cassoni scarrabili a tenuta ed a cielo chiuso, collocati all'interno dell'area dello stabilimento dell'impianto di discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, nella disponibilità della Società, adeguatamente attrezzata e presidiata, previa pesatura degli stessi a cura del personale dell'impianto, nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:30;

la scrivente amministrazione disponeva alla ditta IGM srl di attivare il servizio in argomento attenendosi al tutte le disposizioni e alle modalità impartite dalla SRR con la predetta nota 5019/U/22.11.2020;

Vista la Delibera n° 2877 del 23.11.2020 con la quale l'ASP 7 di Ragusa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 dell'ordinanza n° 2/Rif del 25.09.2020, provvedeva a formalizzare la convenzione con i Comuni della Provincia di Ragusa per la raccolta dei rifiuti di tipo A, articolato secondo i termini e le modalità concordate in data 18.11.2020 per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarata o fino a quando il numero di utenze non si sarebbe attestato su livelli tali da consentire il ritorno ad una gestione autonoma del servizio da parte dell'ASP;

Vista la nota prot. n° 45723 del 18.11.2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, evidenziava che *".....nel caso provvedessero i Comuni in via sostitutiva, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento di tali funzioni dovranno essere preventivamente comunicati all'ASP di appartenenza che dovrà provvedere, rientrando tra i suoi compiti, al relativo rimborso"*;

Dato atto che, con la Delibera n° 2877 del 23.11.2020 sopracitata, l'ASP 7 di Ragusa:

- evidenziava che i Comuni potevano attingere i dati necessari per l'individuazione delle utenze da servire dalla piattaforma aziendale denominata "Websanità-Covid" resa disponibile a tutti i Sindaci dei Comuni, recante indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento in quarantena;
- precisava che il rimborso che l'ASP avrebbe corrisposto ai singoli comuni sarebbe avvenuto sulla base dei preventivi presentati e sulla base delle utenze/domiciliati serviti come risultanti dalla piattaforma
- sottolineava che, pertanto, in virtù del suddetto atto n° 2877/2020 i costi aggiuntivi sostenuti dal Comune, per garantire il servizio in oggetto, in sostituzione dell'ASP7 di Ragusa, dovevano essere imputati e fatturati dall'Ente direttamente all'ASP di Ragusa che avrebbe provveduto al relativo rimborso in favore del Comune previa verifica congruità dei dati comunicati;
- disponeva che la liquidazione per il rimborso al Comune, così come il pagamento dell'impianto di trattamento della SRR ATO 7 Ragusa, oltre alla Medieco, risultasse in capo al Settore Provveditorato in collaborazione con la Direzione Sanitaria Aziendale e il Settore ECOFIN;
- autorizzava la spesa occorrente a carico del bilancio aziendale e provvedeva a dare formale comunicazione di avvio del servizio alla data dell'adozione della detta Delibera n° 2877/2020 ai Sindaci della Provincia di Ragusa;

Tenuto conto che per quanto sopra il Comune di Modica avviava il servizio in argomento tramite la ditta "IGM srl", gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, a far data del 25.11.2020;

Considerato che, a seguito del perdurare dello stato di emergenza, con nota prot. n° U-3803 del 03.02.2021 l'ASP 7 Ragusa comunicava che il servizio di che trattasi doveva intendersi prorogato, senza soluzione di continuità, per tutta la durata dell'emergenza, e, comunque, fino a diversa comunicazione da parte della stessa ASP;

Considerato che l'ASP 7 di Ragusa:

- a seguito dei preventivi prodotti dai gestori dei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha chiesto alla SRR ATO 7 Ragusa di provvedere alla valutazione di coerenza economica dei costi preventivati;
- con nota prot. n° U - 0001757 del 19.01.2021:
 - ✓ trasmetteva ai Comuni la relazione, prot. n. 224/U/18.01.2021 della SRR ATO 7 Ragusa, con la quale sono stati individuati i costi standard del servizio suddivisi per fasce di utenze servite, ritenendoli congrui e sostenibili;

- ✓ invitava i Comuni, prima di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dai rispettivi gestori per il servizio reso, a verificare la coerenza dei costi fatturati rispetto ai costi standard individuati dalla SRR ATO 7 Ragusa e la corrispondenza tra il numero di utenze presenti sulla piattaforma aziendale Websanity-Covid e quelle fatturate, avvertendo che avrebbe provveduto al pagamento delle sole fatture con importi corrispondenti ai costi standard di cui alla valutazione della SRR, mentre gli eventuali maggiori costi non sarebbero stati ritenuti dovuti e pertanto non sarebbero stati corrisposti;

Viste:

- la nota prot. n° U – 0006762 del 24.02.2021, con la quale l'ASP, a seguito delle numerose criticità emerse dalla predetta valutazione economica della SRR ATO 7 Ragusa dei costi preventivati dai gestori comunali, prot. n. 224/U/18.01.2021, ed evitare minacce di interruzione del servizio de quo, come più volte paventato da diverse gestori della raccolta, ha chiesto al Presidente della SRR l'istituzione di apposito tavolo tecnico *"con l'obiettivo di verificare le corrette modalità tariffarie da applicare ai gestori comunali R.S.U. nella fatturazione dei costi sostenuti per il servizio reso"*
- la successiva nota prot. n° U – 0009561 del 17.03.2021, con la quale, nelle more del suddetto tavolo tecnico, l'ASP ha invitato i Comuni *ad emettere le fatture relative al rimborso dei costi sostenuti per il servizio de quo, previa verifica del numero di utenze fatturate e quelle effettivamente registrate nel portale Websanity-Covid, applicando le corrispondenti tariffe standard, suddivise per fasce di utenza, di cui alla citata valutazione di coerenza economica della SRR ATO 7 Ragusa, fatta salva la facoltà di poter emettere successiva ed eventuale fattura integrativa per la differenza tra il costo fatturato dai gestori del servizio e quello rimborsato ai Comuni dall'ASP qualora dovesse risultare dovuta;*

Dato atto che a seguito delle superiori richieste avanzate dall'ASP in merito alla definizione della congruità dei costi, la SRR ATO 7 Ragusa, al fine della verifica delle modalità tariffarie da applicare ai gestori comunali per la fatturazione dei costi sostenuti per il servizio di raccolta dei rifiuti di tipo A, ha convocato il tavolo tecnico richiesto in data 07.04.2021;

Viste:

- la nota prot. n° 1735/U del 08.04.2021, con la quale la SRR ATO 7 Ragusa, a seguito del detto tavolo tecnico del 07.04.2021, richiedeva, per la verifica delle modalità tariffarie da applicare ai gestori comunali per la fatturazione dei costi sostenuti per il servizio di raccolta dei rifiuti di tipo A, l'analisi del prezzo e giustificativi relativi ai costi preventivati dalla ditte per la gestione del servizio di raccolta di che trattasi;
- la nota prot. n. U – 0013370 del 16.04.2021, con la quale l'ASP ribadiva la necessità che i gestori dei Comuni garantissero la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, secondo le modalità e i termini e le condizioni formalizzate con delibere n. 2877/2020, n. 2878/2020 e n° 2879/2020, evidenziando che, nelle more dell'elaborazione dei costi da parte della SRR ATO 7 Ragusa, come da determinazioni assunte nell'incontro del 07.04.2021, rimaneva valido l'assunto di emettere le fatture applicando le tariffe di cui alla predetta valutazione economica (prot. 224U del 18.01.2021) redatta dalla SRR ATO 7 Ragusa fatta salva la facoltà di poter emettere successiva ed eventuale fattura integrativa per la differenza che dovesse risultare dovuta all'esito della predetta analisi sulle corrette modalità tariffarie da applicare, considerando come unico dato abilitante all'esatta determinazione del numero di utenze da fatturare quello tratto dal portale Websanity – Covid;
- la successiva nota prot. n° 2957/U del 15.06.2021, con la quale la SRR ATO 7 Ragusa, comunicava che *"a causa di indifferibili ed urgenti procedure poste in essere dalla stessa necessarie a garantire la continuità dei servizi di raccolta nell'ambito territoriale di propria competenza, i conteggi relativi alla congruità delle tariffe applicate dai gestori comunali per la fatturazione dei costi sostenuti per il servizio di raccolta dei rifiuti di tipo A, non potrà essere elaborata prima del mese di Ottobre 2021"*;

Dato atto che:

- solo con nota prot. n° 5469/U del 06.12.2021, la SRR ATO 7 Ragusa trasmetteva la relazione contenente l'analisi dei prezzi da applicare alle operazioni di raccolta rifiuti di tipo A effettuata dai gestori comunali su fasce di utenze come di seguito indicate:

- da 01 a 25 utenze - € 852,47 oltre IVA
- da 26 a 50 utenze - € 1.301,30 oltre IVA
- da 51 a 100 utenze - € 1.800,72 oltre IVA
- da 101 a 200 utenze - € 2.704,70 oltre IVA
- da 201 a 300 utenze - € 3.502,28 oltre IVA

per singolo giro di raccolta, inclusi la fornitura di n° 2 sacchi per ogni ritiro, i dispositivi di Protezione Individuale, la sanificazione dei mezzi utilizzati, la disponibilità della cassa a scarrabile a tenuta stagna nonché il personale e il costo di gestione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio richiesto:

- con nota prot. n° U - 0042482 del 07.12.2021 l'ASP comunicava di aver preso atto della citata relazione della SRR prot. n° 5469/U del 06.12.2021 e di concordare e ritenere congrui i costi elaborati dalla SRR, invitando i Comuni a verificare, ai fini della liquidazione della spesa per il servizio reso, la corrispondenza con i costi standard di cui alla valutazione della SRR da applicare alle fasce di utenze di cui ai dati resi disponibili sulla piattaforma aziendale Websanity - Covid;

Considerato che stante i numerosissimi casi di contagio da COVID 19 registrati nella Città di Modica nel periodo Gennaio - Marzo 2022, l'ASP 7 di Ragusa, con nota prot. U_ 0004508 del 03.02.2022 ha chiesto alla SRR ASTO 7 Ragusa di voler integrare le tabelle di valutazione del prezzo per le ulteriori fasce di utenza non contemplate nelle precedenti valutazioni al fine di consentire ai Comuni la fatturazione per il servizio reso;

Atteso che ad oggi nessuna valutazione in merito è pervenuta al Comune, e pertanto, nelle more, con il presente provvedimento, si procede ad impegnare in via presuntiva la somma di € 333.430,25 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;

Considerato che la superiore spesa si è resa necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività e non poteva essere interrotto;

Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la superiore somma di € 333.430,25 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi al capitolo 11209/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione;

Dato atto che:

- la superiore spesa presunta di € 333.430,25 IVA al 10% e ogni altro onere compresi sarà oggetto di rendicontazione ai fini del rimborso all'Ente da parte dell'ASP 7 di Ragusa in virtù di quanto sopra evidenziato;
- per quanto sopra detta somma di € 333.430,25 sostenuta ed anticipata dal Comune è da prevedere in uscita tra le spese effettuate dall'Ente per garantire il servizio in argomento effettuato in sostituzione dell'ASP come da predette Ordinanze Regionali n° 1/Rif del 27.marzo.2020, n. 2/Rif del 25.09.2020, n° 1/Rif del 21.03.2021 e n° 2/Rif del 24 settembre 2021;

Dato atto, altresì, che la predetta somma è da accertare a rimborso dall'ASP 7 Ragusa, che provvederà al pagamento in favore dell'Ente a seguito emissione fattura, secondo debita rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e in atto non ancora quantificabili;

Dato atto, inoltre, che la superiore spesa potrà essere oggetto di rendicontazione su fondi assegnati per l'emergenza COVID-19;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;

- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;

- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;

la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019 e successiva rettifica n. 42 del 16/01/2020, n. 2505 del 16/10/2020, n. 3395 del 31.12.2020, n. 4247 del 31.12.2021, modificata con atto n. 1039 del 17.03.2022 di conferma della nomina a Responsabile P.O. pro-tempore del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana";

Dato atto che:

- con la Deliberazione n° 23 del 25.07.2022 il Commissario Straordinario, dott.sa Domenica Ficano, ha approvato il nuovo organigramma comunale e con la determinazione n° 2712 del 26.07.2022 ha nominato la scrivente Responsabile P.O. del VII Settore "Ecologia";

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

- la L.R. n° 9/2010;

- l'OREL

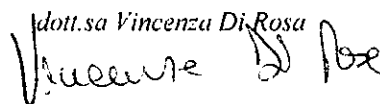
DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) Di dare atto che, sulla base di quanto meglio specificato in premessa, occorre, impegnare la spesa occorrente per assicurare la copertura finanziaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati di tipo A presso il TMB di Cava dei Modicani, effettuato dal Comune di Modica in sostituzione dell'ASP 7 di Ragusa tramite la ditta "IGM srl", gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, per il periodo gennaio – marzo 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, quantificata, in via presuntiva, in € 333.430,25 comprensiva IVA al 10% e della fornitura di n° 2 sacchi per ogni ritiro, dei dispositivi di Protezione Individuale, della sanificazione dei mezzi utilizzati, della disponibilità della cassa a scarrabile a tenuta stagna nonché del personale e del costo di gestione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio richiesto e di ogni altro onere necessario;
- 3) Di impegnare al capitolo 11209/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione, la superiore somma di € 333.430,25, comprensiva di IVA al 10% e di ogni altro onere;
- 4) Di dare atto che il superiore impegno di € 333.430,25 registrato al cap. 11209/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione, verrà regolarizzato nel pertinente capitolo di Bilancio 5810/04 all'approvazione dello stesso;
- 5) Di liquidare, con separato atto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla Ditta "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL" le spettanze dovute per il servizio reso in base alla quantificazione del servizio effettuato, previa verifica del numero di utenze fatturate e quelle effettivamente registrate nel portale Websanity-Covid, applicando le corrispondenti tariffe come saranno definite dalla SRR, a seguito della richiesta avanzata dall'ASP con nota prot. U_ 0004508 del 03.02.2022 e alla successiva accettazione dell'ASP 7 Ragusa stessa, suddivise per fasce di

utenza, fatta salva la facoltà di poter emettere successiva ed eventuale fattura integrativa per la differenza tra il costo fatturato dai gestori del servizio e quello rimborsato ai Comuni dall'ASP qualora dovesse risultare dovuta;

- 6) Di imputare, con propria fatturazione, direttamente all'ASP 7 di Ragusa, che dovrà provvedere al rimborso delle somme rendicontate, i costi aggiuntivi sostenuti dal Comune in sostituzione della stessa;
- 7) Di accertare, per le superiori ragioni, la superiore somma presuntiva, di € 333.430,25, in entrata a valere sul capitolo 610/40 del bilancio anno 2022 in corso di formazione, dando atto che detta spesa è da imputare sul capitolo 11209/99 e sarà oggetto di rimborso da parte dell'ASP a seguito rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e in atto non ancora quantificati;
- 8) Di demandare al II Settore l'adozione degli atti esecutivi di competenza del presente provvedimento;
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

Il Funzionario Responsabile P.O.

dott.sa Vincenza Di Rosa


SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Acc. 4654/22	25/11/2022	333.430,25	610/40	2022
Imp. 2854/22	25/11/2022	333.430,25	11209/99	2022
Modica, 25/11/22				

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 NOV. 2022 al 14 DIC. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione